



## PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI CIVILI



Il Presidente del Tribunale di Palermo

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo,

### PREMESSO

che in occasione delle interlocuzioni tra l'Avvocatura e la Magistratura è emersa la necessità di istituire un tavolo di confronto, nell'ambito del quale discutere sia delle modalità di presentazione delle istanze sia dei criteri da adottare per le liquidazioni dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili;

che, in seno al suddetto tavolo, a seguito di un esame delle norme in argomento e della prassi allo stato attuale seguita presso gli Uffici del Tribunale di Palermo e del Giudice di Pace di Palermo, si è convenuto di redigere un protocollo condiviso volto al miglioramento in aumento delle liquidazioni e ad ottenere un'omogeneità nelle liquidazioni dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili.

Considerato il lavoro svolto nelle diverse riunioni tenutesi tra i Magistrati delegati dal Presidente del Tribunale di Palermo e gli Avvocati delegati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo,

le **PARTI** in epigrafe indicate

### CONVENGONO

di adottare il presente protocollo d'intesa per la liquidazione dei compensi di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili

1) Modalità di presentazione delle istanze.

Alla stregua delle disposizioni contenute nel Provvedimento del 20/12/2021 del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 37-bis del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, l'istanza di liquidazione potrebbe essere alternativamente depositata al SIAMM (art. 2) o tramite le funzionalità del processo civile telematico (art. 8).

Tuttavia, ove depositata solo sul portale del processo civile telematico, poiché non sussiste allo stato attuale un collegamento automatico tra i due portali, la richiesta di liquidazione dovrà essere depositata anche al SIAMM; invece, laddove depositata solo al SIAMM (ed in tal caso andranno inseriti gli importi della richiesta di liquidazione) non occorrerà effettuare anche il deposito nel fascicolo telematico, poiché dal SIAMM transiterà direttamente al Magistrato per la liquidazione del compenso. Una volta liquidata, alla

comunicazione ed al caricamento del decreto di liquidazione sul SIAMM, nonché al conseguente aggiornamento degli importi secondo quanto liquidato dal Magistrato, vi provvederà la cancelleria.

Al fine di agevolare gli Avvocati nel deposito delle istanze si indicano di seguito i principali modelli di registro da utilizzare per l'inoltro al SIAMM.

**MOD. 1/B** (RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI - CAUSE ORDINARIE: UFFICI ARTICOLATI IN SEZIONI)

**MOD. 2** (RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI)

**MOD. 3** (RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI - CONTROVERSIE DI LAVORO PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA - SEZIONE LAVORO)

**MOD. 18** (RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO - VOLONTARIA GIURISDIZIONE)

**MOD. 19** (RUOLO GENERALE DELLE ESECUZIONI CIVILI - SEZIONE MOBILIARE)

**MOD. 20** (RUOLO GENERALE DELLE ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI - SEZIONE IMMOBILIARE)

**MOD. 23** (REGISTRO DEI FALLIMENTI DICHIARATI - SEZIONE FALLIMENTARE)

Aggiornamento produzione documentale permanenza presupposti ammissione ex art. 79 e 127 TUSG:

Se la causa si protrae per oltre due anni, il difensore della parte ammessa al momento in cui chiede la liquidazione dei compensi avrà l'onere di documentare la persistenza dei presupposti reddituali per l'ammissione al PSS mediante produzione della seguente documentazione: stato di famiglia, autocertificazione (con applicazione del DPR 28 dicembre 2000, n. 445). L'autocertificazione deve avere ad oggetto la situazione reddituale di tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con la parte ammessa. È fatta salva la possibilità che il giudice solleciti ulteriori approfondimenti, come previsto dall'art. 79 TU.

2) Tempo di presentazione dell'istanza di liquidazione da parte dell'avvocato, unitamente alla documentazione

Sebbene il termine ex art. 83 TUSG non sia perentorio, in un'ottica collaborativa ed al fine di garantire la tempestiva evasione delle istanze di liquidazione, il difensore è invitato a depositare la relativa istanza prima della decisione della causa e precisamente:

- 10 giorni prima della udienza di discussione orale (nei casi di cui all'art. 281 *quinquies* co. 2, 281 *sexies* e 429 c.p.c., preferibilmente con il deposito delle note conclusive ove concesse) o dell'udienza di precisazione delle conclusioni nelle ipotesi di rinuncia delle parti ai termini ordinari ex art. 190 cpc;
- alla udienza di precisazione delle conclusioni nelle ipotesi in cui le parti richiedano la concessione dei termini ordinari ex art. 190 cpc.

Al momento della presentazione della istanza di liquidazione, se ricorrono i presupposti di cui al punto 1) (causa che si protrae da più di due anni), il difensore ha l'onere di depositare la documentazione integrativa secondo le modalità indicate al punto che precede.

Ove l'istanza di liquidazione, per ragioni eccezionali, venga depositata successivamente alla definizione della causa, andrà corredata di copia degli atti difensivi e dei verbali d'udienza non telematici.

3) Tempo di presentazione del provvedimento di ammissione:

al momento della costituzione in giudizio, unitamente all'atto introduttivo o successivamente, solo se interviene in un secondo momento nel corso della causa, e comunque con immediatezza rispetto alla sua emissione ed in ogni caso prima della emissione da parte del giudice del provvedimento che decide sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.

4) Istanza di distrazione

L'avvocato della parte ammessa si impegna a non chiedere la distrazione delle spese in proprio favore in caso di vittoria della lite.

Criteri per la liquidazione

**Premessa:** ai sensi dell'art. 130 TUSG gli importi spettanti al difensore della parte ammessa sono ridotti della metà. Non è possibile superare i valori medi previsti dalle tariffe professionali e, nella vigenza del sistema regolamentare, quelli medi tabellari (art. 82 TUSG).

Nell'ottica di un contemperamento delle diverse esigenze si è concordato:

- A) per tutti i procedimenti previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, di applicare la regola secondo cui si applicheranno i parametri medi, abbattuti del 20%, dimidiati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati in aumento. Ciò vale per quanto più avanti sub nn. 7, 9, 11, 12, 13 e ss..
- B) per altri procedimenti, quali a titolo esemplificativo separazioni e divorzi o procedimenti in materia di diritto dell'immigrazione, A.T.P. in materia previdenziale, procedimenti monitori, di applicare un compenso forfettariamente convenuto, in aumento rispetto alla prassi finora seguita. Ciò vale per le ipotesi sub nn. 5, 6, 8 e 10.

Il valore della controversia, tranne nei casi specificamente più avanti indicati, verrà individuato:

- in caso di accoglimento parziale, nella media tra il valore della domanda e quello del *decisum*, a meno che il valore effettivo della controversia risulti manifestamente diverso, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti;

- in caso di rigetto, nell'importo compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 o, se inferiore, nell'importo della domanda;

Gli importi, anche se individuati forfettariamente, andranno sempre maggiorati degli accessori di legge (rimborso spese generali al 15%, CPA al 4% ed IVA al 22%, se dovuta).

Nell'ipotesi di liquidazione di spese in favore dell'Erario, la liquidazione in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non potrà mai essere inferiore al 50% di quanto liquidato in favore dell'Erario.

Sarà sempre possibile un aumento dell'importo liquidato, nella misura compresa tra il 20 ed il 40% per le ipotesi in cui la causa sia ritenuta di particolare complessità (a mero titolo esemplificativo, ove sia stata espletata CTU con richiamo del consulente o prova per testi particolarmente complessa o nel caso in cui la causa abbia implicato la trattazione di questioni giuridiche particolarmente dibattute).

Rimane, comunque, la facoltà per il difensore di richiedere la liquidazione dei compensi secondo il presente protocollo (ed in tal caso, ovviamente, ne deriverà l'astensione dal proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione adesivo al medesimo protocollo) ovvero di discostarsene.

---

Applicando i superiori criteri si ha quanto di seguito.

## 5) PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA

Per la liquidazione si fa riferimento ai valori tabellari per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa (fino ad € 52.000,00): € 2.000,00 qualora vengano svolte tutte le fasi; € 1.700,00 ove non si svolga attività istruttoria; € 1.400,00 ove non vengano neppure depositate memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.

In caso di trasformazione del procedimento in consensuale o congiunto in sede di udienza presidenziale, ovvero in occasione della prima udienza davanti al giudice istruttore verrà liquidato l'importo di euro 1.000,00 esclusivamente in un'ottica di incentivazione della conciliazione, da aumentare fino ad euro 1200,00 in caso di accordi di particolare complessità.

In caso di trasformazione dopo lo svolgimento dell'istruttoria verrà liquidato l'importo di euro 1.850,00 con possibilità di valutare un ulteriore aumento nei casi di particolare complessità.

Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione (art. 710 c.p.c.) o revisione (art. 9 L. 898/70) in caso di divorzio: procedimenti in camera di consiglio: € 800,00 con istruttoria

cartolare ed € 1.300,00 con istruttoria (prova per testi, consulenza tecnica d'ufficio), con possibilità di valutare un aumento del 20% in caso di particolare complessità delle questioni trattate, che determini lo svolgimento di un numero di udienze superiore alla normalità.

Se i ricorsi sono congiunti, verrà liquidato il compenso previsto nei procedimenti per separazione consensuale e divorzio congiunto.

Procedimenti di divorzio congiunto o separazione consensuale: € 800,00 in caso di avvocato che difende una sola parte ammessa (se entrambe sono ammesse) al beneficio del patrocinio a spese dello Stato; € 1.200,00 se difende entrambe le parti ed entrambe sono ammesse; € 600,00 se difende entrambe le parti e solo una è ammessa al al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (in questo caso l'avvocato ha titolo per i compensi anche dalla parte non ammessa).

Procedimento di affidamento di figli: come per le modifiche.

Altri procedimenti in camera di consiglio: come per le modifiche, fatti salvi i casi in cui non si svolga udienza, per i quali viene liquidato l'importo di € 650,00.

Gli importi sopra indicati potranno subire un aumento, nella misura compresa tra il 20 ed il 40%, per le ipotesi in cui la causa sia ritenuta di particolare complessità (a mero titolo esemplificativo, ove sia stata espletata CTU con richiamo del consulente o prova per testi particolarmente complessa o nel caso in cui la causa abbia implicato la trattazione di questioni giuridiche particolarmente dibattute o nel caso siano stati svolti accertamenti di natura tributaria o accertamenti sulla capacità genitoriale, o in presenza di sub procedimenti).

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

## 6) PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO DELL' IMMIGRAZIONE

Procedimenti in camera di consiglio di natura contenziosa: € 800,00, e se c'è audizione del richiedente € 1.000,00.

Convalide trattenimenti: € 200,00.

Proroghe trattenimenti: € 150,00

Altri procedimenti: come per le cause ordinarie.

Gli importi di cui sopra saranno aumentati del 10% per la ipotesi in cui le questioni trattate implicino lo svolgimento di un numero di udienze superiore alla normalità e fino al 20 % nel caso di particolare complessità delle questioni trattate.

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

7) CAUSE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA

Si applicheranno i parametri medi, abbattuti del 20%, dimidiati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati.

Gli importi saranno, dunque, i seguenti (nell'ipotesi in cui siano previste tutte le fasi, ivi compresa quella istruttoria):

Fino a 1.100,00: € 250,00

Fino a 5.200,00: € 1.000,00

Fino a 26.000,00: € 2.050,00

Fino a 52.000,00: € 3.550,00

Fino a 260.000,00: € 5.100,00

Fino a 520.000,00: € 7.200,00

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

8) CAUSE SERIALI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO

Tenuto conto dello scaglione stabilito dalla Suprema Corte di legittimità in materia (5.200,00-26.000,00) potranno essere liquidati i seguenti importi:

FASE A.T.P.

Totale: € 700,00

OPPOSIZIONI AD A.T.P.

Totale: € 1.000,00

Totale complessivo (ATP + Opposizione): Euro 1.700,00.

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

9) GIUDIZI DI COGNIZIONE (ORDINARIO-SOMMARIO-MERITO LOCATIZIO-)

Si applicheranno i parametri medi, abbattuti del 20%, dimidiati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati.

Il valore della controversia verrà individuato nella media tra il valore della domanda e quello del *decisum*.

Gli importi saranno, dunque, i seguenti

Fino a 1.100,00: € 270,00

Fino a 5.200,00: € 980,00

Fino a 26.000,00: € 1.940,00

Fino a 52.000,00: € 2.905,00

Fino a 260.000,00: € 5.380,00

Fino a 520.000,00: € 8.560,00

Fino a 1.000.000,00: € 11.130,00

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

#### 10) DECRETI INGIUNTIVI

Si applicheranno i seguenti importi forfettari:

fino a € 1.100,00: € 180,00

fino ad € 5.200,00: € 220,00

fino ad € 26.000,00: € 520,00

fino ad € 52.000,00: € 850,00

fino ad € 260.000,00: € 1.670,00

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

#### 11) PROCEDIMENTI PER CONVALIDA DI SFERATO

Il valore della causa è dato dall'ammontare della morosità

Si considerano le fasi di studio, introduttiva e decisionale (quest'ultima liquidata in maniera forfettaria non essendo del tutto equiparabile l'ordinanza di convalida alla vera e propria decisione della causa). Si riconoscono i seguenti importi, in applicazione del criterio dei medi, abbattuti del 20%, dimidiati ed arrotondati:

fino a € 1.100,00: € 200,00

fino ad € 5.200,00: € 550,00

fino ad € 26.000,00: € 900,00



fino ad € 52.000,00: € 1.550,00

fino ad € 260.000,00: € 2.200,00

fino ad € 520.000,00: € 3.000,00

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

Questi importi valgono fino alla convalida; in ipotesi di opposizione il giudizio andrà considerato come ordinario e si liquideranno gli importi di cui alle cause ordinarie.

## 12) VOLONTARIA

Si applicheranno i parametri medi, abbattuti del 20%, dimidiati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati.

Ne derivano i seguenti importi

fino ad € 5.200,00: € 170,00

fino ad € 26.000,00: € 540,00

fino ad € 52.000,00: € 900,00

fino ad € 260.000,00: € 1.270,00

fino ad € 520.000,00: € 1.730,00

fino a € 1.000.000,00: € 2.250,00

fino a € 2.000.000,00: € 2.920,00

fino a € 4.000.000,00: € 3.800,00

fino a € 8.000.000,00: € 4.940,00

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

## 13) PROCEDURA FALLIMENTARE

Per le istanze di fallimento, per le domande di insinuazione del credito e per i procedimenti di opposizione allo stato passivo il valore della causa cui fare riferimento ai fini della liquidazione è quello del credito vantato del ricorrente; con particolare riferimento alle domande di insinuazione il valore di riferimento sarà quello del credito della singola insinuazione per cui si procede. Si precisa che: in sede prefallimentare il valore della causa cui fare riferimento ai fini della liquidazione è quello del credito del ricorrente.



In sede fallimentare (domande di insinuazione al passivo), ove il creditore sia assistito da un difensore, potendo anche presenziare personalmente, il valore di riferimento sarà quello del credito della singola domanda di insinuazione.

Si applicheranno, pertanto, i parametri medi, abbattuti del 20%, e poi ulteriormente dimezzati ex art. 130 DPR 115/02.

Ne derivano i seguenti importi:

fino a € 1.100,00: € 100,00

fino ad € 5.200,00: € 240,00

fino ad € 26.000,00: € 350,00

fino ad € 52.000,00: € 560,00

fino ad € 260.000,00: € 800

fino ad € 520.000,00: € 1.100,00

fino ad € 1.000.000,00: € 1.430,00

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

A) Nei procedimenti di fallimento in estensione ex art. 147 l.f. si avrà riguardo ad un'unica fase, quella relativa alla dichiarazione di fallimento, valore indeterminabile sino ad un massimo di euro 520.000,00 in base alla oggettiva complessità (Cass. SS.UU. n. 16300/2007). Si precisa che solo per tali procedimenti - in deroga al criterio delineato con il presente protocollo - si applicheranno i medi dimezzati (senza ulteriore abbattimento del 20%), e ciò in considerazione della sistematica e costante complessità che connota tali tipi di procedure.

#### 14) PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA:

Si applicheranno i parametri medi, abbattuti del 20%, dimezzati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati.

Ne derivano i seguenti importi

fino ad € 5.200,00: € 400,00

fino ad € 26.000,00: € 1.000,00

fino ad € 52.000,00: € 1.400,00

fino ad € 260.000,00: € 1.700,00

fino ad € 520.000,00: € 2.500,00

fino a € 1.000.000,00: € 3.200,00

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

#### 15) PROCEDIMENTI CAUTELARI:

Si applicheranno i parametri medi, abbattuti del 20%, dimidiati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati.

Fino ad € 1.100,00: € 270,00

fino ad € 5.200,00: € 830,00

fino ad € 26.000,00: € 1.340,00

fino ad € 52.000,00: € 2.220,00

fino ad € 260.000,00: € 3.190,00

fino ad € 520.000,00: € 4.490,00

fino a € 1.000.000,00: € 5.830,00

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

#### 16) ESECUZIONI MOBILIARI

Si applicheranno i parametri medi, abbattuti del 20%, dimidiati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati.

Ne derivano i seguenti importi

Fino ad € 1.100,00: € 90,00

fino ad € 5.200,00: € 250,00

fino ad € 26.000,00: € 350,00

fino ad € 52.000,00: € 550,00

fino ad € 260.000,00: € 850,00

fino ad € 520.000,00: € 1.180,00

fino a € 1.000.000,00: € 1.500,00

Gli importi andranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali

#### 17) ESECUZIONI PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E PER RILASCIO

Si applicheranno i parametri medi, abbattuti del 20%, dimidiati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati.

Ne derivano i seguenti importi

Fino ad € 1.100,00: € 165,00

fino ad € 5.200,00: € 350,00

fino ad € 26.000,00: € 550,00

fino ad € 52.000,00: € 850,00

fino ad € 260.000,00: € 1.200,00

fino ad € 520.000,00: € 1.600,00

fino a € 1.000.000,00: € 2.050,00

Gli importi andranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali

#### 18) ESECUZIONI IMMOBILIARI

Si applicheranno i parametri medi, abbattuti del 20%, dimidiati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati.

Ne derivano i seguenti importi

Fino ad € 1.100,00: € 100,00

fino ad € 5.200,00: € 290,00

fino ad € 26.000,00: € 440,00

fino ad € 52.000,00: € 660,00

fino ad € 260.000,00: € 920,00

fino ad € 520.000,00: € 1.210,00

fino a € 1.000.000,00: € 1.600,00

Gli importi andranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali

19) PROCEDIMENTI INNANZI IL GIUDICE DI PACE

Si applicheranno i parametri medi, abbattuti del 20%, dimidiati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati.

Ne derivano i seguenti importi

Fino ad € 1.100,00: € 160,00

Fino ad € 5.200,00: € 500,00

fino ad € 26.000,00: € 800,00

Gli importi andranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

\*\*\*

Al presente documento viene allegata la relativa tabella applicativa redatta al fine di favorire e agevolare la consultazione del protocollo la cui applicazione è, in ogni caso, retta dai criteri dettagliatamente esposti nel corpo del documento.

\*\*\*

Le parti si riservano di valutare l'andamento della situazione alla stregua del presente protocollo e di individuare, se del caso, in esito alla sperimentazione, ulteriori correttivi, anche alla luce di eventuali interventi normativi di modifica dei parametri attualmente individuati dal D.M. 55/2014.

Palermo, li 7/3/2022

Il Presidente del Tribunale di Palermo

*Antonio Belerme*

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Palermo

*[Handwritten signature]*

ALLEGATO A : Tabella applicativa del protocollo

## ALLEGATO A

### TABELLE APPLICATIVE DEL PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI CIVILI

PER I CRITERI GENERALI SI RIMANDA ALLE PAGINE 1-3 DEL PROTOCOLLO.

GLI IMPORTI RIPORTATI IN TUTTE LE TABELLE SEGUENTI SONO IL RISULTATO DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI MEDI, ABBATTUTI DEL 20%, DIMEZZATI EX ART. 130 D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 E POI ARROTONDATI.

| PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA  |            |
|---|------------|
| CAUSE DI VALORE INDETERMINABILE DI COMPLESSITÀ BASSA (FINO AD € 52.000)   |            |
| Svolgimento di tutte le fasi  | € 2.000,00 |
| Qualora non si svolga l'attività istruttoria  | € 1.700,00 |
| Qualora non vengano neppure depositate memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.   | € 1.400,00 |
| Trasformazione del procedimento in consensuale o congiunto in sede di udienza presidenziale ovvero in occasione della prima udienza davanti il giudice istruttore   | € 1.000,00 |
| Trasformazione del procedimento in consensuale o congiunto in sede di udienza presidenziale ovvero in occasione della prima udienza davanti il giudice istruttore <b><u>in caso di accordi di particolare complessità</u></b> | € 1.200,00 |

|   |            |
|---|------------|
| Trasformazione del procedimento in consensuale o congiunto dopo lo svolgimento dell'istruttoria<br><i>(con possibilità di valutare un ulteriore aumento nei casi di particolare complessità)</i>  | € 1.850,00 |
| <b>MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE (ART. 710 C.P.C.) O REVISIONE IN CASO DI DIVORZIO (ART. 9 L. 898/70)<br/>PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO</b>  |            |
| Con istruttoria cartolare   | € 800,00   |
| Con istruttoria (es. prova per testi, consulenza tecnica d'ufficio, ecc...)<br><i>(con possibilità di valutare un ulteriore aumento del 20% nei casi di particolare complessità delle questioni trattate che determini lo svolgimento di un numero di udienze superiore alla normalità)</i> | € 1.300,00 |
| <b>RICORSI CONGIUNTI PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O REVISIONE IN CASO DI DIVORZIO</b>  |            |
| In caso di avvocato che difende una sola parte ammessa al G.P. (se entrambe sono ammesse)   | € 800,00   |
| In caso di avvocato che difende due parti <b>entrambe</b> ammesse al G.P.   | € 1.200,00 |
| In caso di avvocato che difende due parti <b>di cui solo una</b> ammessa al G.P.  | € 600,00   |
| <b>PROCEDIMENTI DI DIVORZIO CONGIUNTO O SEPARAZIONE CONSENSUALE</b>   |            |
| In caso di avvocato che difende una sola parte ammessa al G.P. (se entrambe sono ammesse)   | € 800,00   |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| In caso di avvocato che difende due parti <b>entrambe</b> ammesse al G.P.   | € 1.200,00                   |
| In caso di avvocato che difende due parti <b>di cui solo una</b> ammessa al G.P.  | € 600,00                     |
| <b>PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI FIGLI MINORI</b>   |                              |
| Con istruttoria cartolare   | € 800,00                     |
| Con istruttoria (es. prova per testi, consulenza tecnica d’ufficio, ecc...)<br><i>(con possibilità di valutare un ulteriore aumento del 20% nei casi di particolare complessità delle questioni trattate che determini lo svolgimento di un numero di udienze superiore alla normalità)</i> | € 1.300,00                   |
| <b>ALTRI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO</b>  |                              |
|   | <b>COME PER LE MODIFICHE</b> |
| Nei casi in cui non si svolga udienza   | € 650,00                     |

Gli importi sopra indicati potranno subire un aumento, nella misura compresa tra il 20% ed il 40%, per le ipotesi in cui la causa sia ritenuta di particolare complessità (a mero titolo esemplificativo, ove sia stata espletata CTU con richiamo del consulente o prova per testi particolarmente complessa o nel caso in cui la causa abbia implicato la trattazione di questioni giuridiche particolarmente dibattute o nel caso siano stati svolti accertamenti di natura tributaria o accertamenti sulla capacità genitoriale, o in presenza di sub procedimenti).

Gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali 15%, CPA 4% e IVA al 22%, se dovuta.



| <b>PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE</b>   |   |
|---|---|
| <b>PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO DI<br/>NATURA CONTENZIOSA</b>  | € 800,00                                    |
| <b>PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO DI<br/>NATURA CONTENZIOSA <u>CON AUDIZIONE DEL<br/>RICHIEDENTE</u></b> | € 1.000,00                                  |
| <b>CONVALIDE TRATTENIMENTI</b>  | € 200,00                                    |
| <b>PROROGHE TRATTENIMENTI</b>   | € 150,00                                    |
| <b>ALTRI PROCEDIMENTI</b>   | <b>VEDI COMPENSI PER LE CAUSE ORDINARIE</b> |

Gli importi di cui sopra saranno aumentati del 10% per l'ipotesi in cui le questioni trattate implicino lo svolgimento di un numero di udienze superiore alla normalità e fino al 20% nel caso di particolare complessità delle questioni trattate.

Gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali 15%, CPA 4% e IVA al 22%, se dovuta.

**CAUSE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA**  
 (gli importi saranno i seguenti nell'ipotesi in cui siano eseguite tutte le fasi compresa quella istruttoria)

|                 |                   |                   |                    |                    |                     |                     |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>VALORE</b>   | Fino a € 1.100,00 | Fino a € 5.200,00 | Fino a € 26.000,00 | Fino a € 52.000,00 | Fino a € 260.000,00 | Fino a € 520.000,00 |
| <b>COMPENSI</b> | € 250,00          | € 1.000,00        | € 2.050,00         | € 3.550,00         | € 5.100,00          | € 7.200,00          |

Gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali 15%, CPA 4% e IVA al 22%, se dovuta.

**CAUSE SERIALI IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA**

|  |            |
|--|------------|
| <b>FASE A.T.P.</b>                                   | € 700,00   |
| <b>OPPOSIZIONE AD A.T.P.</b>                         | € 1.000,00 |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO (A.T.P. +<br/>OPPOSIZIONE)</b> | € 1.700,00 |

Gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali 15%, CPA 4% e IVA al 22%, se dovuta.

| <b>GIUDIZI DI COGNIZIONE (ORDINARIO – SOMMARIO - MERITO LOCATIZIO)</b> |                      |                      |                       |                       |                        |                        |                       |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>VALORE*</b>   | Fino a €<br>1.100,00 | Fino a €<br>5.200,00 | Fino a €<br>26.000,00 | Fino a €<br>52.000,00 | Fino a €<br>260.000,00 | Fino a €<br>520.000,00 | Fino a € 1.000.000,00 |
| <b>COMPENSI</b>  | € 270,00             | € 980,00             | € 1.940,00            | € 2.905,00            | € 5.380,00             | € 8.560,00             | € 11.130,00           |

**\*Per la determinazione del valore della causa si rimanda alle pagine 2-3 "Criteri per la liquidazione" del Protocollo. Solo nel caso in cui l'importo del *decisum* sia significativamente inferiore a quello del *petitum*, il valore si determina calcolando la media aritmetica fra i due.**

Gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali 15%, CPA 4% e IVA al 22%, se dovuta.

| PROCEDIMENTI PER CONVALIDA DI SFERATO |                   |                   |                    |                    |                     |                     |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>VALORE*</b>                        | Fino a € 1.100,00 | Fino a € 5.200,00 | Fino a € 26.000,00 | Fino a € 52.000,00 | Fino a € 260.000,00 | Fino a € 520.000,00 |
| <b>COMPENSI</b>                       | € 200,00          | € 550,00          | € 900,00           | € 1.550,00         | € 2.200,00          | € 3000,00           |

**\*Il valore della causa è dato dall'ammontare della morosità.**

Si considerano le fasi di studio, introduttiva e decisionale (quest'ultima liquidata in maniera forfetaria non essendo del tutto equiparabile l'ordinanza di convalida alla vera e propria decisione della causa).

Questi importi valgono fino alla convalida; in ipotesi di opposizione il giudizio andrà considerato come ordinario e si liquideranno gli importi di cui alle cause ordinarie.

Gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali 15%, CPA 4% e IVA al 22%, se dovuta.

| <b>DECRETI INGIUNTIVI</b> |                   |                   |                    |                    |                     |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>VALORE</b>             | Fino a € 1.100,00 | Fino a € 5.200,00 | Fino a € 26.000,00 | Fino a € 52.000,00 | Fino a € 260.000,00 |
| <b>COMPENSI</b>           | € 180,00          | € 220,00          | € 520,00           | € 850,00           | € 1.670,00          |

Gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali 15%, CPA 4% e IVA al 22%, se dovuta.

| <b>VOLONTARIA</b> |                   |                    |                    |                     |                     |                       |                       |                       |                       |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>VALORE</b>     | Fino a € 5.200,00 | Fino a € 26.000,00 | Fino a € 52.000,00 | Fino a € 260.000,00 | Fino a € 520.000,00 | Fino a € 1.000.000,00 | Fino a € 2.000.000,00 | Fino a € 4.000.000,00 | Fino a € 8.000.000,00 |
| <b>COMPENSI</b>   | € 170,00          | € 540,00           | € 900,00           | € 1.270,00          | € 1.730,00          | € 2.250,00            | € 2.920,00            | € 3.800,00            | € 4.940,00            |

Gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali 15%, CPA 4% e IVA al 22%, se dovuta.

| PROCEDURA FALLIMENTARE |                   |                   |                    |                    |                     |                     |                       |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| VALORE                 | Fino a € 1.100,00 | Fino a € 5.200,00 | Fino a € 26.000,00 | Fino a € 52.000,00 | Fino a € 260.000,00 | Fino a € 520.000,00 | Fino a € 1.000.000,00 |
| COMPENSI               | € 100,00          | € 240,00          | € 350,00           | € 560,00           | € 800,00            | € 1.100,00          | € 1.430,00            |

Per le istanze di fallimento, per le domande di insinuazione del credito e per i procedimenti di opposizione allo stato passivo il valore della causa cui fare riferimento ai fini della liquidazione è quello del **credito vantato del ricorrente**; con particolare riferimento alle **domande di insinuazione il valore di riferimento sarà quello del credito della singola insinuazione** per cui si procede. Si precisa che: in sede prefallimentare il valore della causa cui fare riferimento ai fini della liquidazione è quello del credito del ricorrente.

In sede fallimentare (domande di insinuazione al passivo), ove il creditore sia assistito da un difensore, potendo anche presenziare personalmente, il valore di riferimento sarà quello del credito della singola domanda di insinuazione.

Nei **procedimenti di fallimento in estensione ex art. 147 l.f.** si avrà riguardo ad un'unica fase, quella relativa alla dichiarazione di fallimento, valore indeterminabile sino ad un massimo di euro 520.000,00 in base alla oggettiva complessità (Cass. SS.UU. n. 16300/2007). Si precisa che solo per tali procedimenti - in deroga al criterio delineato con il presente protocollo - si applicheranno i medi dimezzati (senza ulteriore abbattimento del 20%), e ciò in considerazione della sistematica e costante complessità che connota tali tipi di procedure.

Gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali 15%, CPA 4% e IVA al 22%, se dovuta.

| <b>PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA</b> |                   |                    |                    |                     |                     |                       |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>VALORE</b>                                | Fino a € 5.200,00 | Fino a € 26.000,00 | Fino a € 52.000,00 | Fino a € 260.000,00 | Fino a € 520.000,00 | Fino a € 1.000.000,00 |
| <b>COMPENSI</b>                              | € 400,00          | € 1.000,00         | € 1.400,00         | € 1.700,00          | € 2.500,00          | € 3.200,00            |

Gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali 15%, CPA 4% e IVA al 22%, se dovuta.

| <b>PROCEDIMENTI CAUTELARI</b> |                   |                   |                    |                    |                     |                     |                       |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>VALORE</b>                 | Fino a € 1.100,00 | Fino a € 5.200,00 | Fino a € 26.000,00 | Fino a € 52.000,00 | Fino a € 260.000,00 | Fino a € 520.000,00 | Fino a € 1.000.000,00 |
| <b>COMPENSI</b>               | € 270,00          | € 830,00          | € 1.340,00         | € 2.220,00         | € 3.190,00          | € 4.490,00          | € 5.830,00            |

Gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali 15%, CPA 4% e IVA al 22%, se dovuta.



| <b>ESECUZIONI MOBILIARI</b> |                      |                      |                       |                       |                        |                        |                       |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>VALORE</b>               | Fino a €<br>1.100,00 | Fino a €<br>5.200,00 | Fino a €<br>26.000,00 | Fino a €<br>52.000,00 | Fino a €<br>260.000,00 | Fino a €<br>520.000,00 | Fino a € 1.000.000,00 |
| <b>COMPENSI</b>             | € 90,00              | € 250,00             | € 350,00              | € 550,00              | € 850,00               | € 1.180,00             | € 1.500,00            |

Gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali 15%, CPA 4% e IVA al 22%, se dovuta.

| <b>ESECUZIONI PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E PER RILASCIO</b> |                      |                      |                       |                       |                        |                        |                       |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>VALORE</b>   | Fino a €<br>1.100,00 | Fino a €<br>5.200,00 | Fino a €<br>26.000,00 | Fino a €<br>52.000,00 | Fino a €<br>260.000,00 | Fino a €<br>520.000,00 | Fino a € 1.000.000,00 |
| <b>COMPENSI</b>   | € 165,00             | € 350,00             | € 550,00              | € 850,00              | € 1.200,00             | € 1.600,00             | € 2.050,00            |

Gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali 15%, CPA 4% e IVA al 22%, se dovuta

| <b>ESECUZIONI IMMOBILIARI</b> |                      |                      |                       |                       |                        |                        |                       |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>VALORE</b>                 | Fino a €<br>1.100,00 | Fino a €<br>5.200,00 | Fino a €<br>26.000,00 | Fino a €<br>52.000,00 | Fino a €<br>260.000,00 | Fino a €<br>520.000,00 | Fino a € 1.000.000,00 |
| <b>COMPENSI</b>               | € 100,00             | € 290,00             | € 440,00              | € 660,00              | € 920,00               | € 1.210,00             | € 1.600,00            |

Gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali 15%, CPA 4% e IVA al 22%, se dovuta.

| <b>GIUDICE DI PACE</b> |                |                |               |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>VALORE</b>          | Fino a € 1.100 | Fino a € 5.200 | Fino € 26.000 |
| <b>COMPENSI</b>        | € 160,00       | € 500,00       | € 800,00      |

Gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali 15%, CPA 4% e IVA al 22%, se dovuta.